

**STATUTO DELLA FONDAZIONE  
ITALIA MUSIC LAB**

**ART. 1 – NATURA, DENOMINAZIONE E DURATA**

1. È costituita la fondazione “Italia Music Lab” (di seguito la “Fondazione”).
2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
3. La Fondazione ha durata sino al 31 dicembre 2040, salvo proroga deliberata dall’Assemblea in sede straordinaria.

**ART. 2 – SEDE**

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano.
2. Il Consiglio di gestione può sempre deliberare l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, rappresentanze e uffici in Italia e all’estero.

**ART. 3 - FINALITÀ**

1. La Fondazione è costituita al fine di sostenere, agevolare e supportare la diffusione della musica italiana in Italia e all’estero.
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esclusivo, la Fondazione potrà:
  - fornire supporto ai professionisti dell’industria musicale italiana che intraprendono un percorso di esportazione e sviluppo della propria attività o che operino online; ciò al fine di agevolare, sostenere e supportare autori, compositori, musicisti, etichette discografiche ed editori, manager, promoter e, in generale, tutti gli autori del music business italiano nella diffusione della musica italiana online e all’estero;
  - fornire strumenti di formazione agli operatori e artisti italiani (autori, compositori, musicisti,, etichette discografiche ed editori, manager, promoter e, in generale, tutti gli autori del music business italiano) anche in tema di internazionalizzazione diffusione online e più in generale di music export;
  - promuovere l’innovazione e l’alfabetizzazione digitale tra gli attori del music business italiano; parimenti, promuovere la musica italiana tra gli operatori e la stampa italiana e straniera;

- fornire assistenza e supporto, anche organizzativa o economica, agli operatori e artisti dell'industria musicale italiana (autori, compositori, musicisti, etichette discografiche ed editori, manager, promoter e, in generale, tutti gli autori del *music business* italiano) circa le strategie di internazionalizzazione o di diffusione online da adottare;
  - promuovere lo sviluppo di relazioni internazionali, di accordi specifici e agevolazioni per gli operatori italiani dell'industria musicale, tra gli altri, con organizzazioni, associazioni, aziende e brand internazionali.
3. La Fondazione può svolgere ogni altra attività necessaria o comunque ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, ivi inclusa la pubblicazione di bandi volti a stimolare proposte, eventi o iniziative di promozione in Italia e all'estero della musica italiana, ed altresì inclusa la partecipazione a bandi pubblicati da soggetti terzi pubblici o privati. La Fondazione potrà inoltre (purché a carattere non prevalente) svolgere attività a carattere commerciale o immobiliare strumentali rispetto agli scopi perseguiti. La Fondazione, infine, potrà svolgere, sotto ogni forma e mezzo, attività a carattere finanziario nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e compatibilmente con i propri fini istituzionali.
4. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di fondazioni, associazioni, società o enti (pubblici o privati) con finalità analoghe, promuovendone e favorendone lo sviluppo.
5. Nello svolgimento delle sue attività, la Fondazione potrà consentire (ove ritenuto utile) visibilità del patrocinio dei soci permanenti, ferma l'autonomia della Fondazione rispetto ad essi.
6. Resta fermo che la Fondazione non può svolgere attività di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi.

#### **ART. 4 – SOCI DELLA FONDAZIONE**

1. La Società Italiana Autori Editori - SIAE è socio fondatore e permanente della Fondazione (di seguito “Socio permanente”).

2. Ai fini della formazione del patrimonio indisponibile della Fondazione, la SIAE provvederà ad un conferimento iniziale di Euro 100.000,00 (centomila/00).
3. Possono divenire Soci ordinari della Fondazione i soggetti pubblici o privati che: (i) siano ammessi con voto favorevole dell'Assemblea su proposta del Consiglio di gestione; (ii) apportino alla Fondazione un importo non inferiore al contributo annuo determinato dall'Assemblea da versarsi in unica soluzione contestualmente alla cooptazione; (iii) si impegnino a non recedere dalla Fondazione per un periodo non inferiore a tre anni dal loro ingresso. I predetti requisiti devono ricorrere congiuntamente.
4. Dal mancato pagamento delle contribuzioni o quote previste dal presente Statuto consegue la decadenza dalla qualità di Socio. La decadenza è accertata dal Consiglio di gestione ed è comunicata al Socio decaduto, fermo quanto previsto dal comma 8 che segue.
5. I Soci ordinari possono recedere dalla Fondazione con un preavviso non inferiore a quattro mesi e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la comunicazione della dichiarazione di recesso è giunta alla Fondazione. Il Socio permanente può recedere con preavviso non inferiore a 12 (dodici) mesi. Resta sempre fermo quanto previsto dal comma 8 che segue.
6. Il Socio permanente e i Soci ordinari concorrono all'attività della Fondazione nel rispetto dell'autonomia e delle finalità della Fondazione stessa.
7. I Soci, permanenti o ordinari, non possono (per nessuna ragione) ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.
8. I Soci, permanenti o ordinari, non possono (per nessuna ragione) ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

#### **ART. 5 – PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato alle finalità previste dal presente Statuto ed è gestito in maniera coerente con la natura della Fondazione.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento iniziale di cui al precedente art. 4, commi 1 e 2. Il patrimonio può essere incrementato attraverso:
  - conferimenti del Socio permanente e dei Soci ordinari;

- avanzi di gestione da destinarsi a patrimonio; nonché da ulteriori acquisti mobiliari o immobiliari, depositi, attività o crediti destinati a costituire o incrementare il patrimonio;
- altri lasciti, contribuzioni o liberalità di qualsiasi natura che dovessero pervenire alla Fondazione con specifica destinazione al patrimonio.

Le risorse disponibili per la gestione d'esercizio sono invece:

- i contributi annuali versati dal Socio permanente e dai Soci ordinari della Fondazione;
- i proventi dell'attività della Fondazione, nonché i proventi del patrimonio;
- gli avanzi di gestione non destinati a patrimonio e le somme derivanti da alienazioni patrimoniali decise dal Consiglio di gestione e da questo espressamente destinate alla gestione;
- le ulteriori attività, sovvenzioni, contribuzioni private o pubbliche, lasciti, beni, depositi o crediti non destinati a patrimonio della Fondazione.

#### **ART. 6 – ORGANI**

1. Sono organi della Fondazione:
  - l'Assemblea;
  - il Presidente del Consiglio di gestione;
  - il Consiglio di gestione;
  - il Collegio dei revisori.

#### **ART. 7 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA E QUORUM**

1. L'Assemblea è composta dal Socio permanente e (ove presenti) dai Soci ordinari.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente la maggioranza dei Soci, a condizione che sia presente anche il socio permanente.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi dai Soci presenti, in ogni caso con il vincolo della presenza in detta maggioranza del voto favorevole del Socio permanente.
4. Qualora non sia presente il Socio permanente ai sensi del comma 2 o non vi

sia il suo voto favorevole ai sensi del comma 3 l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei soci.

#### **5. ART. 8 – FUNZIONAMENTO E POTERI DELL'ASSEMBLEA**

1. Ciascun Socio ha diritto ad un voto, fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7.

2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente del Consiglio di gestione, ai fini della formazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea si riunisce altresì quando lo chieda la maggioranza dei membri del Consiglio di gestione o il Socio permanente.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di gestione.

4. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso via Posta Elettronica Certificata (o raccomandata con avviso di ricevimento) all'indirizzo specificato da ciascun Socio al momento dell'ammissione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, l'ora e il luogo della convocazione e deve essere trasmesso almeno 8 (otto) giorni prima di quello stabilito per la riunione.

5. In apertura di ciascuna adunanza dell'Assemblea, il Presidente nomina un segretario. Con delibera dell'Assemblea è comunque possibile designare un segretario in forma stabile (sino a relativa revoca).

6. Le adunanze dell'Assemblea si possono tenere per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure, ove possibile, deve trovarsi il segretario.

7. L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i Soci e la maggioranza dei membri del Consiglio di gestione e del Consiglio dei revisori. In tale caso, ciascuno dei Soci può comunque opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e

sullo scioglimento della Fondazione. L'Assemblea straordinaria delibera altresì la modifica della sede sociale, anche se all'interno del Comune di Milano.

9. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:

- a) sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio di gestione, nel rispetto delle prerogative di designazione previste dal presente Statuto;
- b) sulla nomina dei componenti il Collegio dei revisori di competenza dell'Assemblea, con l'astensione di coloro i quali siano componenti del Consiglio Direttivo;
- c) sulla eventuale determinazione delle remunerazioni annuali spettanti ai membri del Consiglio di gestione e al Presidente, fermo che detta remunerazione non potrà comunque superare nel complesso il minore tra i seguenti limiti: (i) l'5,5% dei versamenti annuali effettuati dai Soci; ovvero (ii) un importo complessivo, parametrato su un Consiglio di tre componenti, di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);
- d) sulla remunerazione dei membri del Collegio dei revisori e sulla remunerazione della società di revisione, ove nominata, ferma in ogni caso l'applicazione di ogni vincolo di legge ove esistente;
- e) sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione, nonché, con cadenza triennale e su proposta del Consiglio di gestione, sulla determinazione dei contributi dei Soci;
- f) sull'ammissione di nuovi Soci;
- g) su ogni altra materia che sia sottoposta all'Assemblea dal Consiglio di gestione, fermo l'obbligo del Consiglio di gestione di operare in piena indipendenza dai Soci per il perseguimento dello scopo fondativo.

#### **ART. 9 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE**

1. Il Presidente del Consiglio di gestione della Fondazione (di seguito il "Presidente") è nominato dallo stesso Consiglio, previo parere favorevole del Socio permanente; qualora detto parere sia negativo o manchi, per la nomina del Presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.

2. Il Presidente presiede il Consiglio di gestione e ne è componente. Il Presidente è rieleggibile per un massimo di 2 (due) volte.

3. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione e la rappresenta dinanzi ad ogni autorità o ente istituzionale;
- b) convoca il Consiglio di gestione fissando l'ordine del giorno della riunione;
- c) firma gli atti del Consiglio di gestione ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- d) adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento, anche di gestione straordinaria, riferendo alla prima riunione successiva del Consiglio di gestione.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero ancora dal Consigliere più anziano di età.

5. La firma del Vicepresidente (ovvero del Consigliere più anziano di età) è prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e libera i terzi, compresi i pubblici uffici, circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

#### **ART. 10 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE**

1. Il Consiglio di gestione (di seguito il “Consiglio”) è formato da un numero compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente. Il Consiglio dura in carica tre esercizi e i relativi componenti, incluso il Presidente, possono essere rinominati per un massimo di 2 (due) volte.

2. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori, sempre entro i limiti di cui al comma 1. Qualora l'Assemblea proceda ad aumentare il numero degli amministratori, gli stessi scadranno con quelli già in carica.

3. In caso di ingresso di Soci ordinari, il Socio permanente nominerà un numero di amministratori pari almeno alla maggioranza dei componenti complessivi il Consiglio, mentre la nomina dei restanti componenti spetterà all'Assemblea in seduta ordinaria, secondo il metodo del voto di lista. A tal fine, si procederà con le regole

che seguono:

- (i) i componenti il Consiglio di gestione diversi da quelli nominati dal Socio permanente saranno eletti sulla base di liste presentate da uno o più Soci, depositate presso la sede della Fondazione fino all'inizio della seduta dell'Assemblea convocata per procedere alla elezione;
- (ii) in ogni lista dovranno essere elencati non meno di tre candidati contraddistinti da un numero progressivo; ogni candidato può essere presente in una sola lista;
- (iii) ogni Socio può presentare una sola lista e può votare una sola lista;
- (iv) alla elezione si procederà come segue: i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto; i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati; nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti; nel caso in cui non vengano presentate liste di candidati ovvero nel caso in cui le liste presentate non contengano un numero di candidati sufficiente a coprire tutti i componenti del Consiglio di gestione, l'Assemblea procederà a integrare la nomina sulla base di candidature avanzate durante lo svolgimento della adunanza, con approvazione a semplice maggioranza dei voti.

4. Il Consiglio, qualora vengano a mancare uno o più dei suoi componenti, deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile. Ai fini della cooptazione il Consiglio deve rispettare le facoltà di nomina previste dal presente Statuto. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica.

5. Il nuovo componente, nominato ai sensi del precedente comma 2 del



presente articolo, resterà in carica fino alla scadenza prevista per l'intero Consiglio di gestione.

6. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti il Consiglio si dovesse ridurre a meno della metà dei componenti originari, l'intero Consiglio dovrà intendersi decaduto e dovrà rinnovarsi per intero.

7. I i componenti del Consiglio non devono risultare soggetti a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011 ss.mm.ii.; essi devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di società con azioni quotate su un mercato regolamentato, come fissati dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 1998 ss.mm.ii..

8. L'assunzione della carica di amministratore è inoltre subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In particolare, i componenti del Consiglio, ivi incluso il suo Presidente:

(i) devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o di amministrazione o controllo in materie attinenti al settore operativo della società;

(ii) non devono però ricoprire cariche presso altri enti (pubblici o privati) che operino nel settore dell'editoria musicale o della attività autorale o ancora che operino nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore o dei diritti connessi e che pertanto li pongano in conflitto di interessi stabile rispetto all'attività della Fondazione;

(iii) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

(iv) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V

del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, né ancora dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

(v) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(vi) infine, non devono risultare soggetti a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011 ss.mm.ii..

9. Il Consiglio di gestione su designazione dell'Assemblea può nominare – anche al di fuori del Consiglio di gestione stesso, un presidente onorario, privo di poteri di gestione ed al quale affidare ruoli di ambasciatore e di rappresentatività dell'impegno della Fondazione. All'atto della nomina viene altresì stabilito un compenso per l'attività che non può comunque essere superiore al corrispettivo del Presidente del Consiglio di gestione.

#### **ART. 11 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.**

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno due suoi componenti. La convocazione può essere effettuata anche via e-mail ordinaria (purché sia acquisita prova della ricezione).

2. La convocazione è inviata dal Presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo fornito dai componenti al momento della loro nomina. In caso di urgenza, il termine per l'invio della convocazione è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della adunanza, nonché (ove applicabili) le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.

3. Il Consiglio di gestione può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri e almeno la maggioranza dei

componenti il Collegio dei revisori dei conti.

4. È sempre consentita la partecipazione alle adunanze del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione quali la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Alle adunanze del Consiglio assistono i componenti il Collegio dei revisori, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ed il Direttore organizzativo, ove nominato.

7. In apertura di ciascuna adunanza del Consiglio, il Presidente nomina un segretario. Con delibera del Consiglio è comunque possibile designare un segretario in forma stabile (sino a relativa revoca).

8. Ciascun componente del Consiglio deve informare tempestivamente gli altri componenti del Consiglio ed il Collegio dei revisori di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Fondazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. I componenti in conflitto devono per quanto possibile astenersi dal deliberare l'operazione per la quale risultino in conflitto. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo. Nel caso la maggioranza dei componenti il Consiglio di gestione si trovi in condizione di conflitto, l'intero Consiglio di gestione deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo la stessa l'Assemblea.

9. Nei casi previsti dal comma che precede le deliberazioni assunte dal Consiglio o dall'Assemblea devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Fondazione dell'operazione.

10. I componenti il Consiglio rispondono dei danni derivati alla Fondazione dalle loro azioni od omissioni. Essi sono inoltre tenuti alla rigorosa riservatezza sullo svolgimento della propria attività nonché sull'attività e sul funzionamento della

Fondazione.

11. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

**ART. 12 – POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.**

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, a titolo esemplificativo, il Consiglio:

- a) determina l'indirizzo generale della gestione della Fondazione;
- b) predispone i piani industriali e strategici della Fondazione, e determina l'apposito programma triennale di attività sulla base del quale proporre all'Assemblea la determinazione annuale dei contributi ad opera dei Soci;
- c) approva il modello organizzativo e di gestione della Fondazione;
- d) approva, ai fini della sottoposizione all'Assemblea, lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;
- e) controlla l'andamento generale della spesa e della gestione finanziaria della Fondazione;
- f) delibera sull'acquisto o alienazione dei beni mobili o immobili della Fondazione; parimenti delibera qualunque operazione o contratto che comporti (con istituti bancari o con Soci ordinari o con fornitori) l'assunzione di finanziamenti, mutui o scoperti implicanti obbligo di rimborso;
- g) delibera sulla formazione di alleanze, sulla partecipazione ad enti di qualsiasi natura, società, gruppi economici di interesse europeo, fondazioni o associazioni, in Italia e all'estero, ovvero ancora sulla sottoscrizione di convenzioni; delibera sugli accordi di collaborazione con altri enti pubblici o privati;
- h) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
- i) approva i regolamenti interni della Fondazione, anche con riferimento alle procedure di assunzione del personale; assume altresì ogni deliberazione concernente la gestione del personale e delibera in ordine alle materie concernenti la sicurezza sul lavoro;
- l) accerta la ricorrenza di cause di decadenza dalla qualità di Socio della Fondazione e propone la corrispondente delibera all'Assemblea;

m) adotta ogni altra deliberazione eventualmente attribuita alla competenza del Consiglio dal presente Statuto o dalla legge; del pari compie ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che sia non espressamente rimessa ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto, ivi inclusa l'approvazione o ratifica delle deliberazioni d'urgenza assunte dal Presidente ai sensi del presente Statuto.

2. Il Consiglio di gestione può nominare un Direttore organizzativo, determinandone i poteri ed il trattamento economico; il nominato non potrà essere membro del Consiglio di gestione.

### **ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI.**

1. Il Collegio dei revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

2. Il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea con l'astensione di coloro i quali siedono nel Comitato di Gestione.

3. Almeno due componenti devono comunque essere tra persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nell'apposito registro di cui al D.Lgs. n. 39 del 2010 ss.mm.ii.. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra esperti in materie economiche o giuridiche.

4. All'attività del Collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile.

5. Le riunioni del Collegio possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

6. I componenti il Collegio dei revisori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

7. I membri del Collegio dei revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di gestione e dell'Assemblea. Possono inoltre partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza. Il Collegio dei revisori, in ogni caso:

- a) vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione e,

in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita i poteri di cui all'art. 2403-*bis* del codice civile;

d) esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;

e) esercita la revisione legale dei conti, ove questa non sia stata assegnata ad una società di revisione;

f) fornisce ogni notizia a termine di legge o di regolamento, ivi inclusa l'eventuale trasmissione dei propri verbali.

#### **ART. 14 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI.**

1. La revisione legale dei conti può essere affidata ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui al D.Lgs. n. 39 del 2010 ss.mm.ii..

2. L'incarico alla società di revisione è assegnato dal Consiglio di gestione su proposta motivata del Collegio dei revisori. La durata dell'incarico è di tre esercizi.

3. Il Consiglio di gestione stabilisce altresì il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico al pari degli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo stesso.

4. Il Collegio dei revisori, la società di revisione e l'Organismo di vigilanza si scambiano tempestivamente tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

#### **ART. 15 – ORGANISMO DI VIGILANZA.**

1. Il Consiglio di gestione può adottare un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 ss.mm.ii..

2. Nel caso di adozione di un modello 231/2001, il Consiglio di gestione fissa annualmente l'apposito budget a disposizione dell'Organismo di vigilanza.

#### **ART. 16 – CONTROLLO INTERNO.**

1. La Fondazione può altresì adottare uno specifico sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi cui la Fondazione può essere esposta, nonché volte a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività delle informazioni disponibili per gli organi della Fondazione stessa onde contribuire

affinché questi ultimi possano assumere decisioni costantemente consapevoli.

2. Ove costituito, l'ufficio di controllo interno supporta il Consiglio di gestione nei programmi di valutazione dei rischi.

3. Il controllo interno riferisce al Consiglio di gestione almeno ogni sei mesi, e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

#### **ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO.**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere annualmente approvati, rispettivamente entro il mese di dicembre antecedente l'inizio dell'esercizio sociale ed entro il mese di aprile successivo al termine dell'esercizio stesso.

3. In caso di partecipazione della Fondazione in altri enti di qualsiasi natura, al bilancio della Fondazione dovrà essere allegato anche l'ultimo bilancio approvato del soggetto partecipato

4. Lo schema di bilancio è predisposto dal Consiglio di gestione almeno trenta giorni prima del termine di approvazione di cui al comma 2 del presente articolo ed è trasmesso al Collegio dei revisori ai fini della relativa relazione. La relazione del Collegio dei revisori (salva abbreviazione accordata dal Collegio stesso) è emessa nel termine di quindici giorni dalla ricezione del documento predisposto dal Consiglio di gestione.

5. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere trasmessi ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea convocata per la relativa approvazione.

6. Ai fini del presente articolo: (i) per bilancio deve sempre intendersi il bilancio completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazioni del Consiglio di gestione e Collegio dei revisori (nonché ove esistente la relazione della società di revisione); (ii) ciascun bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria

della Fondazione; (iii) il bilancio è redatto in conformità alle previsioni di cui al Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile, trovando pertanto applicazione le regole e i criteri previsti dal codice civile per il bilancio delle società per azioni.

7. Il bilancio di previsione non costituisce vincolo di spesa. In ragione dell'andamento economico-finanziario della gestione e delle concrete esigenze della Fondazione, quest'ultima potrà discostarsi da quanto stabilito nel bilancio di previsione. Resta però ferma la necessità di motivare adeguatamente le ragioni di tale scostamento.

8. Il Collegio dei revisori o la maggioranza dei componenti il Consiglio di gestione possono sempre chiedere, in caso di scostamenti significativi, una nuova approvazione assembleare, anche nel corso dell'anno.

#### **ART. 18 – AVANZI O DISAVANZI DI GESTIONE.**

1. Salvo il caso di espresse previsioni di legge, la Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né può ridurre e distribuire fondi, riserve o proprio capitale.

2. Eventuali utili o avanzi di gestione, detratte le riserve di cui al comma che segue, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Una quota non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) di eventuali utili o avanzi di gestione devono in ogni caso essere accantonate quali riserve statutarie e destinate a patrimonio.

4. La Fondazione predispose specifici programmi di valutazione del rischio di crisi economica o finanziaria e ne informa l'Assemblea nell'ambito dei bilanci preventivi o consuntivi ovvero anche prima di tali termini ove gli indicatori prescelti dalla Fondazione evidenzino una situazione di particolare gravità.

5. Qualora sussista il rischio di crisi economica o finanziaria ovvero qualora, scaduto il triennio di riferimento, permanga una condizione di disavanzo la Fondazione adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggere gli effetti del disavanzo ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.



**ART. 19 – SCIoglimento.**

1. Qualora per qualsiasi ragione la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari a quelle della Fondazione e che ne condividano le finalità.

**ART. 20 – RINVIO, REGOLAMENTO GENERALE E CODICE ETICO.**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di Fondazioni, nonché alle norme a carattere speciale per il Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ss.mm.ii., ove applicabili, nonché ancora si fa riferimento, per quanto applicabile, alla disciplina relativa alle società di capitali.

2. La Fondazione si dota di un Codice Etico, adottato anche ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 ss.mm.ii.. Il Codice etico è pubblicato sul sito internet della Fondazione.

3. La Fondazione è tenuta all'applicazione, in quanto compatibile e nei limiti della disciplina sulla privacy, della disciplina dettata in materia di trasparenza e anticorruzione.

4. Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del presente Statuto, l'Assemblea approvi in seduta ordinaria l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove ne ricorrano le condizioni, la denominazione della Fondazione sarà automaticamente modificata in “Fondazione Italia Music Lab ETS”.